

# TRIBUNAL ECCLESIASTICUM REGIONALE APULUM

Coram. R. P. D. Ioanne Iosepho LUISI, PONENS

ARCHIDIOECESIS

Prot. N. 206/19

NULLITATIS MATRIMONII

( R. - e. )

SENTENZA DEFINITIVA  
IN PRIMO GRADO DI GIURISDIZIONE

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno nono del Pontificato di Papa Francesco, il giorno

i Rev. mi Signori:

- Sac. \_\_\_\_\_, Preside del Collegio
- Sac. Giangiuseppe Luisi, Ponente
- Sac. \_\_\_\_\_, Giudice

nella causa di nullità di matrimonio

tra:

**R.**, parte attrice, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed residente  
in \_\_\_\_\_ . Rappresentata e difesa  
dall'Avv. \_\_\_\_\_ ,

e  
**C.**, parte convenuta, a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ . Rappresentata e difesa  
dall'Avv. \_\_\_\_\_ .

Con l'intervento in causa del Difensore del Vincolo Dott. ssa

; vista la propria competenza a motivo del luogo in cui il

matrimonio fu celebrato, iuxta can. 1672 (MI), hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione

### FATTISPECIE

1. R. \_\_\_\_\_ e C. \_\_\_\_\_ si conoscono da ragazzi, e per tanti anni il loro è stato un grande rapporto di amicizia. Molto uniti, hanno sempre potuto contare l'uno sull'altra, legati da grande stima e affetto reciproco. In particolare, R. \_\_\_\_\_ ha sempre ammirato l'educazione, la correttezza, l'amore per la famiglia che C. \_\_\_\_\_ manifestava apertamente, e in cuor suo desiderava avere accanto un uomo così, uno di cui potersi fidare.

Nel 2007 l'amicizia lasciò il posto al sentimento e tra i due prese vita una relazione affettiva che durò circa sette anni, quando nella donna qualcosa mutò; ella, infatti, decise di interrompere quel legame che sembrava tanto scontato e sostenuto da tutti. Questa decisione provocò una forte reazione della famiglia \_\_\_\_\_ che già vedeva il matrimonio alle porte: R. \_\_\_\_\_ fu messa alla porta, colpevole di aver interrotto quell'idillio.

Si trattò di un periodo molto difficile, ma il C. \_\_\_\_\_ non smise mai di stare accanto alla sua R. \_\_\_\_\_, rimanendo per ella un grande punto di riferimento. Resisi conto di essere ancora reciprocamente innamorati, nel 2016 i due ripresero il rapporto che fu orientò subito al matrimonio. Iniziarono i preparativi che coinvolsero le parti con grande entusiasmo. Quel periodo rappresentò un momento di grande felicità.

La celebrazione avvenne il \_\_\_\_\_ e si trattò di un momento bellissimo e molto partecipato dalle parti.

La vita coniugale è proceduta serenamente per circa cinque mesi, tutto sembrava una favola, fino a quando, nel maggio del 2019, la \_\_\_\_\_ non iniziò a notare qualcosa di strano in suo marito. C. \_\_\_\_\_ era assente, distratto e poneva in essere comportamenti ambigui. Attraverso un test, la donna scoprì

che suo marito faceva uso di sostanze stupefacenti (cocaina) e da quel momento vennero fuori una serie di situazioni che non riguardavano solo C nella sua persona, ma l'intero *etourage* che lo circondava, a partire dalla situazione lavorativa che non era così fiorente come egli dimostrava.

La face di tutto per aiutare suo marito, ritenendolo vittima di una situazione più grande di lui; coinvolse i suoi familiari e desiderava anche aiuti esterni, ma l'uomo, pur apparendo disponibile al recupero, di fatto era piuttosto riluttante.

In questa situazione, il 31 agosto dello stesso anno, l'attrice scoprì dal telefono di suo marito che egli intratteneva una relazione extraconiugale in essere già prima delle nozze, sin da quando i due avevano interrotto la loro storia. Per la donna fu come una doccia fredda, come se si stesse svegliano da un sonno profondo.

In un attimo perse tutto, tutto ciò in cui aveva creduto in tanti anni.

Erano appena trascorsi 11 mesi ma ormai era tutto finito. Stanca di bugie e sotterfugi, la donna decise di troncane definitivamente il vincolo coniugale. Dall'unione non sono nati figli.

2. Con libello del 27 novembre 2019, depositato presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, la Sig. ra R chiede che sia dichiarata la nullità del suo matrimonio contratto con il sig. C in data [REDACTED], nella Parrocchia [REDACTED] per i seguenti capi: **1. Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente da parte del convenuto (can. 1095, n. 2); 2. Incapacità a contrarre matrimonio per cause di natura psichica nel convenuto (can. 1095, n. 3); 3. Esclusione dell'unità (can. 1101 §2), nell'uomo convenuto.**

Costituitosi il Collegio, veniva emesso, in data 25 gennaio 2019, il decreto di ammissione del libello con contestuale citazione in giudizio. Non avendo, la

parte convenuta né il Difensore del Vincolo, fatto richiesta perché venisse disposta l'udienza di concordanza del dubbio, questo veniva così concordato:

***“Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente da parte del convenuto (can. 1095, n. 2); 2. Incapacità a contrarre matrimonio per cause di natura psichica nel convenuto; 3. Esclusione dell'unità (can. 1101 §2), nell'uomo convenuto.***

Successivamente, si è proceduto all'interrogatorio della parte attrice, della parte convenuta ed all'escussione dei testi, a seguito dei quali il Giudice Ponente procedeva alla nomina del perito, dott.ssa psicologa - psicoterapeuta, al fine di accertare l'eventuale incapacità nella parte convenuta.

3. Seguiva il decreto di pubblicazione degli atti in data 28 maggio 2021 nonché la conclusione in causa; deve ora rispondere al dubbio, se consti della nullità del matrimonio *in casu*

## IN DIRITTO

### **a) Grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2).**

- 4 *«L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo» (GS 48). Tale atto del consenso presuppone l'apporto dell'intelletto e quindi la capacità connessa.*

La discrezione di giudizio necessaria s'imputa in diritto all'atto del consentire, a quanto cioè connota l'agire stesso (il consenso espresso nell'atto matrimoniale); nella pratica il matrimonio viene precisato quale comunità di vita e d'amore coniugale, mutuo donarsi ed accogliersi (cf. can. 1057). Nel valutare dunque la maturità della volontà che elegge lo stato di vita, non conta tanto l'autonomia del suo esercizio - cioè di sposarsi o meno -, quanto la basilare libertà di specificazione dell'oggetto, ad esso proporzionata. È quest'ultima infatti a rendere il coniuge capace di optare, il che costituisce l'oggetto formale del suo consenso («*Quapropter ad maturitatem voluntatis non sufficit tantum libertas exercitii, id est contrahendi vel non contrahendi, sed prorsus necessaria est libertas specificationis, obiecto consensus proportionata, quae contrahentem capacem reddat eligendi id, quod obiectum formale consensus constituit*»: c. Stankiewicz, 31 maii 1979, n. 4, RRD vol. LXXI, 308).

La Giurisprudenza indica i criteri adatti a qualificare e quantificare tale *discretio iudicii ad matrimonium*: a) l'analisi della maturità di giudizio di entrambi i nubendi, tale da valere quale presupposto del matrimonio; b) la valutazione di quella in ordine all'emissione del consenso, inteso come consegna e accoglienza reciproca; c) la considerazione, attraverso l'esperienza di quelle persone determinate, del *consortium totius vitae et amoris coniugalis*, nel quale sono peraltro rinvenibili i diritti e i doveri essenziali (cf. c. Serrano, 10 februarii 1994, , RRD vol. LXXXVI, pp 97-98).

Siffatti parametri sono specificati a protezione del diritto naturale preminente al matrimonio. Esso è prerogativa personale che a nessuno è concesso inibire, nemmeno se nei coniugi fosse manifesta una debolezza mentale («*Auctoritas ecclesiastica abstinere debet a nuptiis vetandis eiusmodi "deboli di mente", ne in periculum se coniciat privandi aliquot fideles iure naturali, quod habent ad matrimonium. Et si coniugium nequit praedictis vetari, ab eis initum minus potest nullum declarari a Iudice, quia gaudet favore iuris; et ideo in dubio*

*standum est pro eiusdem valore*»: (c. Stankiewicz, 31 maii 1979, n. 7, RRD vol. LXXI, 311).

La scienza medica insegna che determinate situazioni psichiche - congenite o insorte che siano -, possono incrinare la capacità intellettuale-volitiva di un soggetto.

Anzi, «*Situazioni protratte di tensione affettiva sono più importanti per lo sviluppo della personalità di eventi isolati [...] L'esperienza clinica mostra che simili scosse, quando sono isolate, possono essere superate straordinariamente bene. Esse assumono un significato devastante solo quando si presentano ripetutamente o campeggiano come una scena madre nel penoso ed ininterrotto dramma di tutta una vita [...] La forza con cui le esperienze che si sono sedimentate nella vita affettiva si imprmono sulla personalità non dipende in nessun modo dal fatto che esse rimangono attualmente presenti alla coscienza [...] In psicopatologia si distingue tra sviluppi semplici, se le esperienze decisive restano durevolmente presenti alla coscienza come qualcosa di opprimente [...] e sviluppi nevrotici, se le influenze sfavorevoli discendono da rappresentazioni di carattere affettivo rimosse nell'inconscio*» (E. BLEUER, *Trattato di psichiatria*, Milano 1967, 12-14).

Per privare la persona in maniera radicale del diritto naturale a celebrare le sue nozze, è necessario che il difetto di discrezione di giudizio appartenga al patologico e sia accertato in un periodo antecedente il matrimonio. Indurre invece da elementi cronici anche gravi, ma sorti successivamente, la retrodatazione dell'anomalia psichica costituisce un metro di giudizio inaccettabile nel diritto canonico (cf. c. Huber, 21 iunii 2000, n. 18, *Ius Ecclesiae* XV/I [2003] 140).

**b) Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n.3)**

5 La validità di un atto richiede che sia posto da persone giuridicamente abili (cf. can. 124 §1). Ratione per cui il Diritto canonico stabilisce che sono incapaci a celebrare le nozze, «*coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*» (can. 1095, 3°). La capacità volitiva di una valutazione sufficiente alla deliberazione e la capacità psicologica di adempiere i diritti e i doveri connessi al vincolo matrimoniale sono spesso associate: chi difetta della discrezione di giudizio necessaria al consenso, presumibilmente non è in grado di assumerne e adempierne gli oneri essenziali («*Non firmatur tractu temporis quod de iure ab initio non subsistit*»: VI°, R.I.18).

Quando dunque manca l'oggetto formale del matrimonio concluso — tutto ciò che implica il donarsi ed accogliersi mutuo — e ciò per cause di natura psichica, il vincolo coniugale non ha contenuto; è un nome vuoto e come tale lo si dichiara nullo. Se infatti uno dei coniugi per cause di natura psichica non è in grado di affidare se stesso all'altro e conseguentemente accoglierlo, viene meno il cuore pulsante del patto voluto, il quale perciò non esiste («*Fieri potest ut consensus matrimonialis invalidus sit ob defectum obiecti formalis, quo fit ut consensus sit vere matrimonialis. Nam contingere potest ut contrahens sit inhabilis, idque insanabiliter, ad tradendum acceptandumque ipsius consensus obiectum. Tunc non adest exclusio obiecti [...] sed defectus obiecti, cum nupturiens incapax sit tradere id quo consensus fit nuptialis*»: (c. Annè, 25 februarii 1969, n. 3, RRD vol. LXI, 175-176).

Per accertare l'esistenza dell'incapacità, la Giurisprudenza individua elementi fondamentali: a) l'impossibilità reale del soggetto di assumere le obbligazioni; b) l'essenzialità di tali obblighi per la vita coniugale; c) la natura psichica della causa dell'incapacità (cf. c. Palestro, 5 iunii 1990, n. 6, RRD vol. LXXXII, 480-481). Anche l'incapacità di assumere le obbligazioni discendenti dal matrimonio deve risalire al momento delle nozze.

A individuazione dell'essenzialità degli obblighi, tra essi si annoverano la volontà di accogliere la fecondità della vita nel rapporto di coppia; l'obbligo di custodire e mantenere la fedeltà e l'esclusività del vincolo; l'impegno a salvaguardare la perpetuità e l'indissolubilità del legame; la cura della mutua integrazione psico/sessuale, contemplata nella comunione di vita che gli sposi affermano di voler vivere e realizzare («*Inter obligationes huiusmodi in primis quaedam sunt, quae in tribus traditionalibus matrimonii bonis continentur, ut puta obligatio acceptandi prolis conceptionem ex altero coniuge per actus modo naturali peragendos nec non prolis nativitatem atque educationem [bonum prolis]; itemque obligatio non adulterandi seu servandi exclusivatem vinculi [bonum fidei]; ac demum obligatio tuendi consortii perpetuitatem seu vinculi indissolubilitatem [bonum sacramenti]*»):( c. Stankiewicz, 28 maii 1991, n. 11, RRD vol. LXXXIII, 347-348).

«*La vita coniugale "in facto esse", cioè nella sua esistenza, consiste soprattutto in un rapporto interpersonale, cui in entrambe le parti precede e soggiace una sana e cioè autentica struttura interpersonale, e quindi - così si conclude - se nel contraente, sin da prima del matrimonio, esistette (ed è provato) un grave difetto di tale integrazione, costui è da ritenere incapace di comprendere la natura della comunità coniugale, e per conseguenza di giudicare circa la instaurazione di una simile comunanza perenne di vita: e ciò, pur restando egli capace di adempiere gli altri doveri che sono estranei a tale integrazione intrapersonale ed interpersonale. Né si può del resto mettere in forse che il matrimonio è una comunità di vita la quale implica obblighi gravi e perpetui, tanto più tali quanto essi coinvolgono non le cose ma le stesse persone dei contraenti*» (M.F. POMPEDDA, «Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale», in *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel Diritto Canonico*, Roma 1976, 55).

La questione del resto, non attiene alla capacità di condurre una vita coniugale di perfetta comunione; piuttosto all'incapacità di assumerne gli obblighi

essenziali: non è infatti dovuta una vita di intesa perfetta, fulgida quanto l'immagine di un matrimonio ideale (c. *Pompedda*, 11 aprilis 1988, n. 8, *RRD* vol. LXXX, 201: «*Attamen admonere debemus quaestionem non esse de inhabilitate ad ducendam plenam et perfectam vitae communionem, potius de inhabilitate ad adimplenda ea quae sunt de essentia eiusmodi vitae communionis*»).

Non qualsiasi incapacità rende nullo il matrimonio: il Legislatore è esplicito nell'affermare che deve trattarsi di cause di natura psichica. È opportuno dunque il contributo della scienza medica per accertare le disfunzioni: «*Nelle cause sull'impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile*» (can. 1680). La valutazione della persona indicata come perito è di primaria importanza: rientra infatti negli oneri del giudice stimare la deontologia e l'antropologia a cui lo specialista si rifà.

Tuttavia, la Giurisprudenza rotale è compatta nell'affermare l'illegittimità dell'attribuzione alle scienze positive di un compito squisitamente giuridico, oltre alla non opportunità di farlo nel settore formalmente legale; essa sottolinea altresì quanto sia pericoloso introdurre criteri propri delle scienze esatte o delle indagini sperimentali in un ambito di competenza esclusiva del diritto. L'accertamento della patologia e l'apprezzamento della sua gravità devono aver riguardo della storia clinica per ricostruire il comportamento *ante* e *post nuptias*, nonché vagliare la perizia quale mezzo di prova agli atti.

È infine stretta competenza del Giudice ammettere le osservazioni dei periti: a lui infatti «*competit ex certis peritorum determinationibus omnium adiunctorum et ex facto complexu definire utrum necne conscientia et libertas volitiva defecerint*» (C. *Lefebvre*, «*De peritorum iudicumque habitudine in causis matrimonialibus*», *Periodica* 65 [1976] 116).

Qualora poi non consti la certezza morale, il matrimonio gode sempre il favore del diritto (can.1060): per la salvezza suprema delle anime (cf. can. 1752) è da

proteggere tale istituto di diritto naturale che annovera tra i suoi fini la Salute Eterna («*Ipsa salus uniuscuiusque hominis, etiam in sua particularitate perspecta, postulat ut salventur instituta iuris naturalis, quibus omnino eget ut fines suos temporales tuae spirituales consequi valeat*»: (c. Annè, 15 aprilis 1975, n. 9, *RRD* vol. LXVII, 292).

### C) Esclusione della fedeltà

6. Il Concilio Vaticano II nella *Gaudium et Spes* richiama ripetutamente il diritto – dovere delle fedeltà coniugale che deriva dall'esclusività dell'amore coniugale e richiesto dallo stesso diritto naturale, non soltanto perché richiesta dal bene dei figli, ma proprio in quanto è una esigenza del vicendevole dono delle due persone del coniugi (cfr. *Gaudium et Spes*, n. 48). Il can. 1055 § 1 prevede: “Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento”. Il can. 1056 prescrive: “Le proprietà essenziali del matrimoni sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento”. La dottrina canonica ha definito questa caratteristica della donazione coniugale, utilizzando la terminologia di Sant'Agostino “*bonum fidei*”. Sia il *bonum fidei* sia la proprietà dell'unità sono due dimensioni complementari necessarie per la comprensione di una medesima realtà. Infatti, il Viladrich annota: “Questa pienezza di coappartenenza reciproca è il bene comune che si devono in esclusiva tra di essi: questo dovere e diritto è la fedeltà coniugale” (P.J. Viladrich, *Il consenso matrimoniale Roma 2001*, p. 391). Al di là della distinzione prettamente sistematiche, la giurisprudenza rotale, attualmente, in maniera unanime, considera rilevante l'esclusione della fedeltà coniugale. Infatti, colui che intende escludere la fedeltà non può volere una vera donazione

coniugale (cfr. coram Defilippi, Florentina, sent. 13 febbraio 1998, in RRDec. Vol. XC, (1998), pp. 61-83). Si suole distinguere tra esclusione del diritto ed abuso del diritto. Questa distinzione attiene essenzialmente alle due diverse realtà del matrimonio in fieri e del matrimonio in facto esse. Infatti, mentre l'assunzione dell'obbligo della fedeltà riguarda il momento fondazionale del consenso, il mancato adempimento ha solo rilevanza morale non giudice. Non sempre l'infedeltà è prova di una esclusione della esclusione del bonum fidei (cfr. coram Turnaturi, Nitritern, sent. 20 gennaio 2000, in RRDec. Vol. XCII, pp. 64-74).

Il Legislatore canonico stabilisce che "*si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum vel essentialem aliquam proprietatem invalide contrahit*" (can. 1101, § 2). Pertanto, anche per l'esclusione del bonum fidei occorre un positivo atto della volontà che deve essere: a) umano; b) positivo; c) fermo (cfr. coram Defilippi, sent. 22 luglio 1999, RRdec. Vol. XCI, (1999), pp. 551-573).

L'esclusione della fedeltà, si prova attraverso la presenza di vari elementi: la confessione del simulante fatta in giudizio e raccolta in tempo non sospetto da testi degni di fede, la causa della simulazione, prevalente sulla *causa contrahendi*, le circostanze antecedenti e conseguenti il matrimonio. Una sentenza coram Funghini ribadisce: «*Iuxta schema e tradizionali iurisprudenza receptum, si tria simul concurrant: confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore unsuspecto facta; gravi et proportionata simulandi causa, a contrahendi bene distincta; circumstantiae antecedentes, comitantes, et subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem reddant*» (coram Funghini, decisio diei 14 Octobris 1992, R.R.Dec. Vol. LXXXIV, p. 469)

## INFATTO

- 7) Il Collegio, dopo aver valutato diligentemente le tavole processuali, ritiene di aver raggiunto la certezza morale sul grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.
- 8) L'istruttoria ha effettivamente riscontrato gli elementi propri della prova diretta e indiretta circa l'antecedenza e la gravità dell'incapacità del sig. , in particolare rispetto alle sue facoltà critico-pratiche nell'affrontare con sufficiente discrezione di giudizio la scelta matrimoniale e le obbligazioni in essa contenute. Dagli atti e dalle prove addotte, emerge, una grave inadeguatezza emotivo-affettiva con cui il convenuto si è accinto a vivere il sacramento del matrimonio.
- 9) Il convenuto, a motivo della sua condizione di immaturità psicoaffettiva e sessuale, non aveva, nelle fasi precedenti, una sufficiente capacità di assumere le responsabilità matrimoniali e di conseguenza non era neanche capace di donarsi al coniuge e di instaurare una vita matrimoniale. Per ben contestualizzare la fattispecie in causa è necessario partire dal considerare alcune circostanze di vita del Sig. C. . La famiglia nella quale è cresciuto è la classica famiglia "*alla mulino bianco*", pronta ad intervenire nella vita dei figli e a difenderli in tutto e per tutto; contesto che non ha consentito all'uomo di autodeterminarsi emotivamente e psicologicamente finendo con costruirsi una "*scarsa capacità di sintonizzazione con le proprie e altrui emozioni... incapace di costruire relazioni interpersonali profonde e mature*" (Summ. p. 349). Le possibilità economiche che li favorivano una vita agiata, non lo hanno mai fatto confrontare direttamente con le sconfitte della vita. Difatti quando nel 2014, l'attrice, a cui era molto legato, decise di lasciarlo, C. , che subì la scelta cercò di lenire la sofferenza lasciandosi andare all'uso smisurato di sostanze stupefacenti e la

frequentazione con una ragazza: *“io personalmente non mi davo pace per il modo con il quale mi aveva lasciato, per questo se pure a distanza, continuavo a seguirla perché nei suoi confronti nutro un sentimento...in quel periodo ho conosciuto una ragazza , con la quale in questo periodo ho iniziato una conoscenza che non mi ha mai coinvolta più di tanto, perché pesavo sempre a R. ”* (Summ. p. 26). Lo stile di vita che il convenuto aveva intrapreso, era diventato strutturato nella sua personalità, tanto da non riuscire ad abbandonarlo neanche quando R. si riavvicinò nella sua vita. Anche se la relazione con nell'imminenze delle nozze fu interrotta almeno apparentemente; l'assunzione di sostanze stupefacenti rimase una costante che non riuscì a gestire, tanto da determinare una pesante situazione debitoria che investì la sua attività professionale. Da questi presupposti: *“lo stato di insicurezza affettiva... la tendenza a delegare ad altri responsabilità... l'assunzione di sostanze stupefacenti quali la cocaina... rientrano in un quadro di grave immaturità psicoaffettiva che, a sua volta, ha limitato e inficiato negativamente nel sig. le capacità di critica e di giudizio e non hanno fornito un' adeguato supporti alla volontà. L'anomalia era tale da impedire di valutare il consorzio matrimoniale che si andava costituendo e influi sulla libertà di scelta sponsale nella misura in cui non gli permise un esame di realtà obiettivo...Il sig. è stato incapace di giungere alla fase dell'altruismo della Mutualità-Reciprocità, caratteristica dell'Amore, mostrando modalità semplicistica e unilaterale di valutare la realtà e le situazioni di vita....non valutando criticamente le motivazioni che l'hanno portato verso il matrimonio canonico...”* (Summ pp. 347-348).”

In questa estrema superficialità il si apprestò alla celebrazione delle nozze, privo di ogni consapevolezza su quello che stava chiedendo e vivendo. Difatti la Dott.ssa , perito *ex officii*, così scrive nella sua lunga e accurata perizia: *“Tali aspetti immaturi e disfunzionali ...hanno influito gravemente sulla sua capacità di discernere, condizionando e limitando la libertà interiore, infatti*

il sig. R. all'epoca del consenso delle nozze, non era in possesso di quei requisiti minimi di libertà, maturità ed autoconsapevolezze necessari a vivere in pienezza gli obblighi coniugali così come richiesti dal matrimonio canonico tanto che la motivazione stessa risultava fortemente compromessa da invalidare il nucleo minimo di maturità psicoaffettiva richiesta... il quadro clinico delineato nel convenuto era per natura, gravità, incidenza tale non solo da pregiudicare gravemente l'emissione del consenso, ma anche la comunione di vita tra lui e l'Attrice, R. ” (Summ. p. 354). Inoltre, emerge, tempore matrimonii, un quadro di grave immaturità psico-affettiva che, chiarisce il perito, “si è esplicitata attraverso la difficoltà a riconoscere le proprie responsabilità nei processi di valutazione e nelle scelte di vita e ad attribuirle e a proiettarle all'esterno, per poi conformarsi alle aspettative altrui, incapacità a sintonizzarsi con i propri e altrui bisogni affettivi, in quanto non disponeva di una identità dell'Io strutturato e coeso...” (Summ. p. 348).

- 10) L'attrice, si è mostrata degna di fede e onesta, collaborando non solo nelle deposizioni, ma soprattutto nel fornire una meticolosa documentazione che le ha permesso di fondare la sua richiesta.
- 11) Venendo ora ai testimoni, durante la fase istruttoria si sono mostrati disponibili e degni di fede; per quanto è stato loro possibile conoscere, confermano la deposizioni delle parte attrice.

La Sig.ra , mamma dell'attrice, così riferisce: “la loro relazione è stata caratterizzata da continui litigi: un giorno ricordo che R e C ebbero un forte litigio e C , la mamma di C mi chiamò per cercare di tranquillizzarli. Fu in quell'occasione che seppi da lei che C avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, confermato anche dalla sorella di C , . Io personalmente rimasi sbalordita, come anche sua madre...” (Summ. p. 43).

La Sig. ra , amica dell'attrice, riferisce: “L'agosto del 2019 R un pomeriggio mi chiamò e mi confidò che aveva scoperto, attraverso il

telefono di C , questa relazione che lui già da tempo aveva con una ragazza. R , delusa e arrabbiata, mi confidò altri problemi che stavano affrontando: la grave situazione economica che C aveva creato alla sua impresa che coinvolgeva anche R e l'aver scoperto che facesse uso di sostanze stupefacenti. Io come amica le sono stata molto vicina e mi sono accorta come R volesse aiutare C a tutti i costi.

Il 06 settembre del 2019 C mi contattò tramite WhatsApp così scrivendo:

“ ... Indirettamente ho deluso anche te, ho sbagliato un po' di cose con R , ma purtroppo non ero io (non puoi sapere perché) voglio pagare il danno che ho fatto, ma vorrei anche recuperare la cosa a cui più tengo! Ora sono abbastanza in tilt, ma vorrei parlarti, ovviamente se vorrai, grazie. A prescindere, scusa il disturbo, ovviamente sto parlando solo con te”. (mi premuro di mettere agli atti lo screen di questa conversazione). Da parte mia mi mostrai disponibile a incontrarlo perché volevo cercare di sanare la loro storia, confidando in una nuova ripresa. Non ci siamo visti di persona con C , ma ricordo una lunga chiamata telefonica dove, dopo un suo iniziale tergiversare, dichiarò che faceva già da tempo uso di sostanze stupefacenti, già da prima del matrimonio, come anche la relazione con la signora . Mi disse che per lui non era amore, ma al contrario un rifugio per gestire e affrontare gli insuccessi relazionali e professionali. Io gli consigliai di farsi aiutare e lui personalmente mi confidò, ancora una volta, il peso delle aspettative della sua famiglia e di ██████████. Lo stesso C mi disse che ero stata l'unica persona con cui ne avesse parlato così chiaramente, forse perché non ero del suo paese di origine. Ho sempre colto questa paura di C del parere sociale del suo paese” ( Summ. pp. 45-46).

- 12) Infine, facendo riferimento al capo dell'esclusione della fedeltà, dall'esame degli atti, emerge che nel convenuto non fosse presente una intenzione simulatoria nell'assunzione delle obbligazioni matrimoniali, ma piuttosto è stato impedito dal considerarle con consapevolezza a causa della grave immaturità

psicologica in cui versava. Difatti la personalità immatura di C l'ha portato a non avere la capacità di resistere agli impulsi meramente istintivi verso la Sig.ra . Per cui la sua relazione con lei ha radice nella sua fragilità psico-affettiva.

Per quanto esposte in fatto e in diritto, noi sottoscritti Giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

**CONSTA** della nullità matrimoniale per:

*Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n.2);*

Si risponde pertanto al dubbio:

***AFFERMATIVAMENTE***

**CONSTA** della nullità matrimoniale per:

*Incapacità a contrarre matrimonio per cause di natura psichica nel convenuto (can. 1095, n. 3);*

Si risponde pertanto al dubbio:

***AFFERMATIVAMENTE***

**CONSTA** della nullità matrimoniale per:

*Esclusione dell'unità (can. 1101 §2), nell'uomo convenuto.*

Si risponde pertanto al dubbio:



- Sac. Giangiuseppe Luisi, Ponente
- Sac. \_\_\_\_\_, Giudice
- Dott. \_\_\_\_\_, Notaio

La sopra estesa sentenza è stata notificata alle parti interessate in data

\_\_\_\_\_

Dott.

Cancelliere